

# GAZZETTA UFFICIALE

## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69°

ROMA - Venerdì, 13 gennaio 1928 - ANNO VI

Numero 10

### Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari, i supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - Ministero delle Finanze (Telefono 33-586) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Hoff. — Ancona: G. Fogola. — Aosta: Compagnia Ital. pel Turismo. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Avellino: C. Leprino. — Bari: Fratelli Favia. — Belluno: S. Benetta. — Benevento: E. Tomaselli. — Bergamo: Libreria Intern. dell'Art. Grafica dell'A.L.I. — Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Ital. — Bolzano: L. Rinfreschi. — Brescia: E. Castoldi. — Brindisi: Ditta Luigi Coriucci. — Cagliari: Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Carrara: Libreria Bagni. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Casertogiovani: G. Buscemi. — Catania: G. Giannotta, Soti, Ed. Int. — Catanzaro: V. Scaglione. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: G. Nani e C. — Cremona: Libreria Sonzogno. — Cuneo: G. Salomone. — Ferrara: Lunghini e Bianchini. — Firenze: Armando Rossini; via Panzani, 25 e via degli Alfani, 57. — Fiume: « Dante Alighieri » di G. Dolcetti. — Foggia: G. Filone. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 23; Messaggerie Italiane. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio. — Lecce: Libreria Fratelli Spaccantini. — Livorno: S. Belforte e G. Lucca; S. Belforte e C. — Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. — Mantova: Arturo Mondop. — Matera: Piccardi Francesco. — Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Libr. Intern. Paravia-Treves; B. Majolo e Mallo; Messaggerie Italiane. — Novara: R. Guaglio. — Nuoro: Ditta Margaroli Giulio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori. — Pavia: Succ. Bruni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: Rodope Gannari. — Pescara: A. Ferrocchio. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie Italiane. — Pistoia: A. Pacinotti. — Pola: E. Schmidt. — Ragusa: Basso-Oschipini. — Ravenna: E. Lavagna e F. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Rieti: A. Bonvicini. — Roma: A. Tommasetti. — Roma: A. Vallardi; Anonima Libreria Italiana; Stamparia Reale; Magliana e Strini; Libreria Montegassari, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. — Rovigo: G. Marin. — Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. — Sassari: G. Ledda. — Savona: P. Lodola. — Siena: Libreria San Berardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: F. Zaccucchi. — Spazio: A. Zaccuti. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Ignazio. — Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. — Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane. — Trapani: G. Banci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Trieste: L. Cappelli; Libreria Treves-Zanchetti dell'A.L.I. — Udine: P. Miani e O. — Varese: Mai e Mainati. — Vercelli: B. Cornale. — Venezia: Libreria Sormani (via Fuga G.). — Verona: E. Cobianca. — Vicenza: G. Gallo. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. de Schonfeld. — Bergamo: Libreria F. Russo. — Tripoli: Libreria Fichera. — Asmara: A. e P. Cicero. — All'Estero presso la Compagnia Italiana del Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 3°, vol. VII del 1927, della Raccolta ufficiale leggi e decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

### SOMMARIO

Numero di pubblicazione

#### LEGGI E DECRETI

- 125. — REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2529. Equiparazione del Regio istituto dei sordomuti di Torino alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione . . . . . Pag. 190
- 126. — REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2538. Liquidazione del Consorzio nazionale cooperative combattenti, con sede in Genova, e nomina del liquidatore. Pag. 191

- 127. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2557. Modifiche al R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituito l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette . . . . . Pag. 191
- 128. — REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2558. Riunione dei comuni di Laveno, Mombello Lago Maggiore e Cerro Lago Maggiore in un unico Comune denominato « Laveno-Mombello » . . . . . Pag. 192
- 129. — REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2556. Variazioni in conto residui nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28 . . . . . Pag. 192
- 130. — REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2561. Aggregazione del comune di Torriani a quello di Montefusco . . . . . Pag. 192

- 131. — REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2559. Riunione dei comuni di Mezzano e Imèr in un unico Comune denominato « Mezzano-Imèr ». . . . . Pag. 192
- 132. — REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2562. Riunione dei comuni di Chianche, Chianchette, Petruro e San Pietro Iripino in un unico Comune con capoluogo Chianche . . . . . Pag. 193

Numero di pubblicazione 128.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2558.

Riunione dei comuni di Laveno, Mombello Lago Maggiore e Cerro Lago Maggiore in un unico Comune denominato « Laveno-Mombello ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governò col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governò, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Laveno, Mombello Lago Maggiore e Cerro Lago Maggiore, in provincia di Varese, sono riuniti in unico Comune denominato « Laveno-Mombello ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 268, foglio 74. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 129.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2556.

Variazioni in conto residui nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governò, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, iscritto al capitolo n. 646, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è apportata una diminuzione di L. 1,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 534 (aggiunto) « Spese per la sistemazione dei palazzi del Senato del Regno »

dello stato di previsione predetto è iscritta la somma di L. 1,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI,

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 268, foglio 75. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 130.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2561.

Aggregazione del comune di Torrioni a quello di Montefusco,

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governò col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governò, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Torrioni, in provincia di Avellino, è aggregato a quello di Montefusco.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 268, foglio 80. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 131.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2559.

Riunione dei comuni di Mezzano e Imèr in un unico Comune denominato « Mezzano-Imèr ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governò col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mezzanò e Imèr, in provincia di Trento, sono riuniti in unico Comune denominato « Mezzano-Imèr ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Romà, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 268, foglio 78. — Sirovich.

Numero di pubblicazione 132.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2562.

Riunione dei comuni di Chianche, Chianchetelle, Petruro e San Pietro Iripino in un unico Comune con capoluogo Chianche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Chianche, Chianchetelle, Petruro e San Pietro Iripino, in provincia di Avellino, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Chianche.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 268, foglio 81. — Sirovich.

Numero di pubblicazione 133.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2560.

Aggregazione del comune di Marcellise a quello di San Martino Buon Albergo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Marcellise è aggregato a quello di San Martino Buon Albergo.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Romà, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 268, foglio 79. — Sirovich.

Numero di pubblicazione 134.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. 2575.

Esecuzione della Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania, il 17 settembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche della Convenzione commerciale, firmata in Roma, fra l'Italia e la Lituania, il 17 settembre 1927;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Plena ed intera esecuzione è data alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania, il 17 settembre 1927.